

Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) '

(B.U. 19 luglio 2007, n. 29)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#)

All. [A](#), [B](#), [C](#), [D](#)

Art. 1.

(Oggetto e finalita')

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di tutela delle acque, detta disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale, di seguito denominato DMV.

2. Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) DMV: la portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalita' e di qualita' degli ecosistemi interessati;
- b) DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari delle diverse aree idrografiche;
- c) DMV di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell'alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d'acqua con la falda (A);
- d) DMV ambientale: il valore di DMV di base comprensivo degli eventuali fattori correttivi riguardanti la naturalita' (N), la qualita' dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T);
- e) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione e' stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali e' in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;
- f) prese sussidiarie: una o piu' prese che complessivamente sottendono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione.

Art. 3.

(Ambito d'applicazione)

1. Il DMV di base si applica a tutti i prelievi d'acqua da sorgenti e da corsi d'acqua naturali, ivi compresi quelli che originano un invaso.
2. Il DMV ambientale si applica ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione.
3. Per il fiume Ticino il DMV è determinato d'intesa tra le Regioni interessate, secondo le modalità previste da appositi protocolli sottoscritti e approvati dalle rispettive amministrazioni.
4. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) i prelievi da fontanile;
 - b) gli utilizzi dell'acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica;
 - c) i prelievi di acque minerali e termali.

Art. 4.

(DMV idrologico e DMV di base)

1. La quantificazione del DMV idrologico e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate all'allegato A.

Art. 5.

(DMV ambientale)

1. Le misure di area del Piano di tutela delle acque definiscono i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) e il loro ambito territoriale di applicazione, tenendo conto anche dell'esigenza di mantenimento della continuità idraulica, ove perseguibile.

Art. 6.

(Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati)

1. In sede di prima applicazione, le modalità di quantificazione del DMV idrologico si applicano anche ai prelievi collocati in sezioni di corpi idrici che sottendono bacini di estensione inferiore o uguale a 50 chilometri quadrati.
2. Nel caso di prelievi esistenti costituiti da prese principali e da prese sussidiarie ubicate nella medesima area idrografica come delimitata dal Piano di tutela delle acque, è ammessa la concentrazione sulle prese principali del deflusso minimo vitale, quantificato sulla base della superficie complessivamente sottesa dalla derivazione, a condizione che le prese sussidiarie:
 - a) sottendano ciascuna una superficie inferiore o uguale a 5 chilometri quadrati;
 - b) non ricadano in aree ad elevata protezione ambientale;
 - c) non siano ubicate su corsi d'acqua che rivestono interesse ambientale;
 - d) non siano situate su corsi d'acqua o tratti di essi dove i piani di cui alla l.r. 37/2006 rilevano la presenza di fauna ittica autoctona.
3. Su motivata e documentata istanza, l'autorità concedente può consentire modalità di concentrazione del DMV diverse da quelle di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di rilasciare complessivamente la portata istantanea relativa all'intero bacino sotteso dall'impianto.
4. Nel caso di nuovi prelievi, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, l'eventuale concentrazione dei rilasci sulla presa principale è subordinata ad una specifica valutazione

circa gli effetti ambientali prodotti, da effettuarsi sulla base dei criteri previsti dal dossier di compatibilità ambientale dei prelievi di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

5. Per i nuovi prelievi, fermo restando quanto previsto al comma 4, il DMV di base non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Bobore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come delimitate dal Piano di tutela delle acque.

Art. 7.

(Rilasci da invasi)

1. Per gli invasi esistenti, originati da sbarramenti su corsi d'acqua naturali, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi la quantificazione del DMV e la relativa regola operativa sono stabilite dall'autorità concedente sulla base di un programma dei rilasci predisposto dal gestore, corredato dalla valutazione dei prevedibili impatti sull'ambiente idrico interessato e dalle modalità di monitoraggio degli stessi nel tempo.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione e la valutazione del programma di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, il DMV ambientale non può comunque eccedere il 100 per cento del DMV di base.

Art. 8.

(Rilasci da sorgente)

1. Nel caso di prelievi da sorgenti e' richiesto il rilascio del solo DMV idrologico pari:

a) ad un terzo della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore o uguale 10 litri al secondo;

b) al 10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua superiore a 10 litri al secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.

Art. 9.

(Deroghe)

1. Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, nei tratti dei corsi d'acqua di cui all'allegato B su cui incidono rilevanti prelievi irrigui e caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, alle derivazioni ad uso agricolo destinate all'irrigazione e limitatamente al periodo di massima idroesigenza si applica un DMV ridotto a un terzo del valore calcolato ai sensi dell'articolo 4. La deroga e' estesa, limitatamente allo stesso periodo, alle altre utilizzazioni collocate sulla medesima asta fluviale a valle dell'ultima utenza irrigua.

2. Ai fini del presente articolo si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso:

a) tra il 1° aprile e il 31 agosto per la coltivazione del riso;

b) tra il 1° giugno e il 15 settembre per tutte le restanti colture.

3. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento dell'allegato B sulla base degli esiti delle misure di riequilibrio del bilancio idrico e dell'evoluzione della dinamica dell'idroesigenza irrigua.

4. Per le derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili e' consentito l'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV qualora non siano disponibili fonti alternative o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico o economico. Per le derivazioni di cui al presente comma non si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5.

5. L'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV e' altresì consentito:

a) nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani;

- b) per le derivazioni da corpi idrici soggetti ad asciutte naturali di durata superiore a 60 giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione;
 - c) per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 2 litri al secondo.
6. L'autorita' concedente, informate la Regione e l'Autorita' di bacino del fiume Po, puo' autorizzare motivate deroghe temporanee ai valori di DMV, in presenza di situazioni di particolare carenza idrica e per ragioni di interesse pubblico generale, a condizione che sia stata contestualmente attivata la regolazione delle portate derivate.

Art. 10.

(Nuovi prelievi e rinnovi)

1. L'applicazione del DMV di base e degli ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalita' (N), la qualita' dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) e' condizione necessaria per il rilascio:
 - a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica;
 - b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualita' prevista per i prelievi esistenti.
2. Fino alla definizione delle misure di aree di cui all'articolo 5, i fattori correttivi riguardanti la naturalita' (N), la qualita' dell'acqua (Q) e la fruizione (F) hanno valore convenzionale uguale a 1. Nel caso di nuovi prelievi l'autorita' concedente puo', motivatamente, imporre rilasci superiori al DMV di base in relazione a specifiche esigenze di tutela dell'ambiente idrico, valutate nell'ambito dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio della concessione.
3. Nelle more della definizione delle misure di area di cui all'articolo 5, sono soggetti alla modulazione dei rilasci, in modo da conservare, seppur attenuata, la naturale variabilita' del regime dei deflussi, i nuovi prelievi di portata massima istantanea uguale o maggiore alla portata di durata di 120 giorni del corpo idrico alimentatore valutata in corrispondenza della sezione di prelievo e comunque superiori a 500 litri al secondo.
4. Il fattore correttivo riguardante la modulazione della portata e' applicato secondo le modalita' di calcolo di cui all'allegato C.

Art. 11.

(Prelievi esistenti)

1. Entro il 31 dicembre 2008 tutti i prelievi esistenti rilasciano, eventualmente anche con modalita' provvisorie, il DMV di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio gia' previsti nei disciplinari di concessione.
2. La relazione di calcolo del DMV di cui al comma 1 e' trasmessa all'autorita' concedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di realizzare l'adeguamento delle opere di presa entro il 31 dicembre 2010.
3. Prima dell'inizio dei lavori per l'adeguamento delle opere di presa i concessionari, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti, sono tenuti a depositare i relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all'allegato D presso l'autorita' concedente, che procede ad effettuare controlli a campione per accertare la funzionalita' dei dispositivi di rilascio realizzati.
4. I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del DMV di base o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo esercitate mediante accumulo precario di materiale d'alveo o mediante organi mobili sono tenuti a depositare presso l'autorita' concedente unicamente la relazione di calcolo del DMV entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Tutti i prelievi esistenti soggetti al DMV ambientale integrano il DMV di base:
 - a) con il 50 per cento dei fattori correttivi inerenti la naturalita' (N), la qualita' dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) entro due anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all'articolo 5;

b) con il 100 per cento dei medesimi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all'articolo 5.

6. Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.

7. Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il rilascio del 10 per cento della portata istantanea.

Art. 12.

(Modalita' di rilascio in alveo)

1. Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi di regolazione delle portate derivate sono dotate di apparati fissi per la gestione dei rilasci, costituiti di norma da stramazzi, dotati almeno di un'asta idrometrica tarata che consenta un'immediata verifica del rispetto degli obblighi imposti anche da parte di personale non specializzato.

2. Le derivazioni soggette alla modulazione temporale di Tipo A descritta nell'allegato C sono dotate di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa. Laddove risulti eccessivamente onerosa la misurazione delle portate istantanee in arrivo alla traversa e' ammessa la misura delle sole portate derivate e rilasciate.

3. Ove siano prescritte opere per la risalita dell'ittiofauna, il DMV o quota parte del medesimo e' fatto defluire tramite le predette opere.

Art. 13.

(Sperimentazione)

1. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorita' concedente e le comunita' locali.

2. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, e' reso pubblico ed e' applicato, secondo le modalita' stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

3. A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione e, per le sperimentazioni atto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare della derivazione puo' chiedere l'applicazione della riduzione del canone demaniale per uso di acqua pubblica.

Art. 14.

(Controlli)

1. Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al presente regolamento e' effettuato dall'autorita' concedente attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalita' conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute.

2. In caso di rilascio di una portata costante realizzato attraverso apparati fissi ad esso finalizzati, il controllo e' effettuato mediante il semplice riscontro visivo dell'asta idrometrica di cui gli stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare i livelli idrici o attraverso la verifica del posizionamento degli organi di rilascio.

3. Nel caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in continuo delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati per almeno cinque anni a disposizione dell'autorita' concedente.

Art. 15.

(Disposizione finale)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166.

Allegato A

(Art. 4)

CALCOLO DEL DMV IDROLOGICO E DEL DMV DI BASE

Aste principali del fiume Po dalla confluenza Pellice fino al confine regionale e del fiume Tanaro dalla confluenza Stura di Demonte fino alla confluenza in Po 1

Considerata la sostanziale costanza della portata naturale media annua fluente nei tratti di corpo idrico compresi tra una confluenza e la successiva, il DMV di base per ciascuno dei tratti sotto elencati e' cosi' stabilito:

Asta del fiume Po, a valle della confluenza del Pellice

6,3 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Pellice e la confluenza Maira

10,7 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Maira e la confluenza Sangone

13,0 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Sangone e la confluenza Dora Riparia

20,8 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Dora Riparia/Stura di Lanzo e la confluenza Orco

27,3 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Orco e la confluenza Dora Baltea

41,6 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Dora Baltea e la confluenza Sesia

51,2 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Sesia e la confluenza Tanaro

78,2 mc/sec

a valle della confluenza Tanaro

Asta del fiume Tanaro, a valle della confluenza della Stura di Demonte

8,5 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Stura di Demonte e la confluenza Borbore

8,7 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Borbore e la confluenza Belbo

9,6 mc/sec

nel tratto compreso tra la confluenza Belbo e la confluenza Bormida

14,6 mc/sec

nel tratto a valle della confluenza Bormida

Altri corsi d'acqua naturali del territorio piemontese

Il deflusso minimo vitale di base in una determinata sezione del corpo idrico e' calcolato con la formula seguente:

$$\text{DMV base} = k * q_{\text{meda}} * S * M * A$$

dove:

k = frazione della portata meda annua (parametro sperimentale determinato per singole aree omogenee)

q meda = portata specifica media annua naturale per unita' di superficie del bacino sotteso, espressa in l/s km²

S = superficie del bacino sottesa dalla sezione del corpo idrico, espressa in km²

M = parametro morfologico

A = parametro che tiene conto dell'interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee.

Il prodotto del fattore k per la portata media annua specifica e per la superficie del bacino sotteso costituisce il DMV idrologico.

Il DMV di base e' quantificato per ciascuna sezione di prelievo moltiplicando il DMV idrologico per i fattori di correzione M e A che tengono conto rispettivamente dell'incidenza che le particolari caratteristiche morfologiche dell'alveo (granulometria, larghezza, pendenza e tipo di sezione) determinano sulle condizioni di deflusso dell'acqua e degli effetti degli scambi idrici tra le acque superficiali e sotterranee.

Determinazione del parametro k

Il parametro k esprime la percentuale della portata media annua naturale che deve essere considerata nel calcolo della componente idrologica del deflusso minimo vitale.

I valori del parametro k, variabili tra 0 e 1 estremi esclusi e diversificati per aree omogenee in relazione ai regimi idrologici di magra, in coerenza con gli esiti degli studi finalizzati alla redazione del Piano di tutela delle acque, sono cosi' stabiliti:

Area idrografica

Fattore k

Gesso, Stura di Demonte, Grana Mellea, Maira, Varaita, Alto Po, Pellice, Chisone, Sangone, Chisola, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Malone, Orco, Basso Po in sponda sinistra fino alla confluenza Dora Baltea

0,15

Dora Baltea, Basso Sesia, Toce, Alto Sesia, Ticino lacuale, Basso Po in sponda sinistra dalla confluenza Dora Baltea fino alla confluenza Sesia

0,13

Cervo, Agogna, Terdoppio

0,11

area idrografica afferente al Ticino sub lacuale, esclusa l'asta principale, Basso Po in sponda dalla confluenza Sesia al confine regionale

0,10

Alto Tanaro, Basso Tanaro, Bobore, Belbo, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Banna e Basso Po in sponda destra

0,07 per bacini di estensione superiore a 50 km²

0,10 per bacini di estensione inferiore o uguale a 50 km²

Il valore del fattore K potra' essere modificato con apposito provvedimento di Giunta Regionale, sulla base di ulteriori e piu' approfondite conoscenze relative all'effettivo regime idrologico naturale di magra dei corpi idrici, ricostruito attraverso la rete di monitoraggio idrometrica e la misura degli effettivi prelievi, tenendo conto anche delle eventuali variazioni indotte dai cambiamenti climatici in corso.

Determinazione della qmeda

La valutazione della portata specifica media annua naturale di un corso d'acqua per unita' di superficie del bacino - detta q meda - e' effettuata secondo una delle modalita' di seguito descritte:

a) utilizzando il modello di regionalizzazione delle portate e cioe' la formula:

$$q \text{ meda} = 0,00860 * H + 0,03416 * A - 24,5694$$

dove:

H rappresenta l'altitudine media sul livello del mare del bacino idrografico sotteso alla presa, espressa in m;

A rappresenta l'afflusso meteorico medio annuo, ragguagliato al bacino idrografico, espresso in mm.

L'altitudine media del bacino puo' essere calcolata, in alternativa al classico metodo ipsografico, per mezzo della seguente relazione semplificata:

$$H = 0,5 * (0,9 * H_{max} + H_{min})$$

con

H_{max} , altezza della vetta piu' elevata del bacino considerato

H_{min} : altezza del fondo alveo nella sezione di prelievo

Si segnala che l'utilizzo dell'approccio semplificato comporta una potenziale sovrastima dell'altezza media del bacino e di conseguenza una sovrastima della componente idrologica del DMV

Il valore dell'afflusso meteorico medio annuo puo' essere dedotto dalla carta delle isoiete allegata alla Monografia di ciascuna area idrografica, costituente parte integrante del Piano di tutela delle acque, ovvero documentato attraverso elaborazioni ad hoc con riferimento ad un arco temporale piu' ampio, includendo anche le precipitazioni degli anni piu' recenti.

b) ricostruendo, attraverso criteri di similitudine idrologica, la portata media annua naturale specifica della sezione di prelievo a partire dalle informazioni rilevate alle stazioni idrometriche che dispongono di una serie storica di rilevazione di dati giornalieri di sufficiente estensione (almeno 10 anni), previa quantificazione degli effetti che i prelievi attuati a monte producono sulla generazione delle portate fluenti nella sezione monitorata;

c) impiantando una stazione di monitoraggio ad hoc nella sezione di alveo in cui si prevede di prelevare acqua con acquisizione in continuo delle misure di deflusso giornaliero relative ad almeno un anno, da riportare alla situazione naturale di riferimento, attraverso un'analisi idrologica avanzata che presenti contestualmente i seguenti requisiti:

1. utilizzi adeguati modelli di simulazione operanti su dati a piccola base tempo (giornaliera), di tipo concettuale deterministico relativamente alla parte di simulazione idrologica;
2. documenti il livello di calibrazione dei modelli numerici, sulla base del riscontro con dati sperimentali;
3. oggettivi la significativita' della q meda, che dovra' essere rappresentativa di condizioni idrologiche medie in situazioni di deflusso naturale.

Considerato il grado crescente di alterazione dei deflussi naturali che si riscontra procedendo da monte verso valle, si consiglia di applicare le modalita' descritte ai punti b) e c) solo per caratterizzare in modo piu' preciso i deflussi nelle parti superiori dei bacini in cui le modificazioni antropiche sono meno rilevanti e piu' facilmente ricostruibili.

Per i bacini regolati la q meda deve rappresentare, con la migliore approssimazione consentita dai dati idrometrici disponibili, il valore medio annuale delle portate specifiche naturali che defluirebbero nella sezione del corso d'acqua, in assenza delle derivazioni idriche e di invasi.

Determinazione della superficie del bacino sotteso dalla derivazione: S

Il parametro S rappresenta la superficie del bacino idrografico sotteso dalla sezione di presa nella quale e' calcolato il deflusso minimo vitale. Nel delimitare il bacino idrografico si fa riferimento alle linee di displuvio individuate in base all'orografia del territorio, prescindendo quindi dalla circolazione idrica sotterranea.

In alternativa alla puntuale quantificazione della superficie effettivamente sottesa dalla sezione di presa, detta informazione puo' essere dedotta, in via speditiva, interpolando linearmente i dati di superficie sottesa da sezioni collocate immediatamente a monte e a valle rispetto a quella di interesse, riportate nello studio di caratterizzazione idrologica di accompagnamento al Piano di tutela delle acque, a condizione che nel tratto compreso tra le due sezioni non siano presenti confluente di corpi idrici in grado di modificare sensibilmente il regime delle magre naturali del corso d'acqua.

Determinazione del fattore morfologico: M

Il valore del fattore morfologico M da applicare per il calcolo del DMV di base e' quello descritto

nella seguente tabella.

Categoria
 Valore del fattore correttivo
 classe morfologica 1
 0,90
 classe morfologica 2
 1,10
 classe morfologica 3
 1,10
 classe morfologica 4
 1,30

La classe morfologica nella quale ricade la sezione di presa, cui fare riferimento per la quantificazione del DMV, e' identificabile dalla specifica cartografia depositata presso le sedi delle Province e riportata alla Tavola A 2.12. della Cartografia del Piano di tutela delle acque consultabile sul Sito Internet della Regione Piemonte.

Fattore di interscambio idrico con la falda: A

Il fattore A di interscambio con la falda determina una correzione del DMV idrologico nei tratti di corsi d'acqua evidenziati nella successiva tabella, ai quali si applica il valore riportato nell'ultima colonna.

Area idrografica

Corso d'acqua

Tratto interessato

Classe di interscambio

AI01 Alto Po

Po

da confluenza Rio Albeta a confluenza Rio Torto

4

AI03 Pellice

Pellice

da confluenza Chisone a confluenza Po

5

AI07 Grana-Mellea

Grana-Mellea

da ponte stradale Caraglio-Bernezzo a ponte strada provinciale Centallo- Tarantasca

4

AI15 Dora Baltea

Dora Baltea

da ponte strada statale n. 26 della Valle d'Aosta a confluenza roggia Nuova dei Cagnoni

4

AI17 Basso Sesia

Sesia

da confluenza Cervo a confluenza roggia Lampora

1

A21 Stura di Demonte

Stura di Demonte

da bealera Leona a ponte strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour

1

A22 Gesso

Gesso

da confluenza canale Vermenagna a confluenza Stura di Demonte

5
 AI32 Ticino
 Ticino
 da ponte di Oleggio a ponte ferrovia Novara-Busto Arsizio
 1

Per tutti i rimanenti corsi d'acqua e tratti di essi in riferimento ai prelievi esistenti si applica un valore pari a 1.

Nel caso di nuovi prelievi e' comunque fatta salva la possibilita' per l'autorita' concedente di chiedere al soggetto istante di documentare l'effettivo valore dell'interscambio con la falda attraverso campagne di misure differenziali delle portate in alveo e di riportare il valore del fattore A alle risultanze sperimentali secondo le modalita' specificate nella seguente tabella

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Portata di interscambio | |
| Tipo di interscambio | |
| Classe di interscambio | |
| Fattore "A" | |
| > 300 l/sec*km | drenaggio elevato |
| 1 | |
| 0,70 | |
| tra 100 e 300 l/sec*km | drenaggio medio |
| 2 | |
| 1,00 | |
| inferiore a 100 l/sec*km | equilibrio |
| 3 | |
| 1,00 | |
| tra 100 e 300 l/sec*km | dispersione media |
| 4 | |
| 1,20 | |
| > 300 l/sec*km | dispersione elevata |
| 5 | |
| 1,50 | |

Allegato B

.
 (Art. 9)

TRATTI DI CORSI D'ACQUA SOGGETTI A RICORRENTI DEFICIT IDRICI ESTIVI

Asta fluviale
 Tratto
 Grana Mellea
 dalla presa del Canale dei Mulini di Caraglio alla presa del Consorzio Praterie Macra Vecchia
 Maira
 dalla presa del Canale Marchisa del comune di Dronero alla presa del Consorzio Massa Prati
 Varaita

dalla presa del Bedale del Corso del Comune di Saluzzo alla presa Varaita Pasco
alto Po
dalla presa del Consorzio di Revello alla presa del Consorzio Martinianese
Asta Po (1)
dalla presa del Canale Cavour alla presa del canale Lanza Mellana Roggia Fuga
Pellice
dalla presa del canale comunale di Pralafera alla presa del Consorzio Bealera Mottura
Chisone
dalla presa del Consorzio Moirano Lemina alla presa del Consorzio di Zucchea
Dora Riparia
dalla presa del Consorzio balera di Cantarana alle presa del Consorzio canale Putea
Stura di Lanzo
dalla presa del Consorzio Della riva sinistra della Stura alla presa del Consorzio Canale
Sturetta.
Orco
dalla presa del Consorzio di Favria Salassa San Ponso alla presa del Comune di Chiasso
Dora Baltea
dalla presa del Naviglio di Ivrea alla presa del canale Farini della Coutenza Canali Cavour
Cervo
dalla presa del Consorzio Roggia Rivalta alla presa AIOS del nuovo canale della Baraggia
Sesia
dalla presa del condominio Roggia Mora alla presa della Roggia Busca della Coutenza Canali
Cavour
Agogna
dalla presa AIES di Borgomanero Cressa alla presa AIES di Borgolavezzaro
Alto Tanaro
dalla presa del Consorzio della Piana di Ceva e Lesejno alle presa del Consorzio Ghiare
Stura di Demonte
dalla presa del Consorzio canale Roero alla presa di valle del Consorzio Canali ex demaniali
della pianura cuneese
Gesso
dalla presa del Consorzio Bealera Grossa e Praverò alla presa attuale del Naviglio di Boves e
Vermenagna
Pesio
dalla prima presa di monte del Consorzio di Miglioramento fondiario delle acque del Pesio alla
presa del consorzio Canale Brobbio Pesio
Bormida
dalla presa della Coutenza canale Carlo Alberto alla presa del Consorzio Pian Burio
Orba
dalla presa del Consorzio di Miglioramento fondiario di Capriata d'Orba alla presa del
"Raggruppamento comunita' irrigua"
Scrivia
Dalla presa della roggia Maghisello alla presa della Roggia Laciazzuolo entrambe del comune di
Tortona.

(1) a valle della confluenza Pellice

Allegato C

(Artt. 10 e 12)

MODULAZIONE DEL RILASCIO

Nel caso di nuovi prelievi aventi una portata massima istantanea superiore alla portata naturale di durata 120 giorni del corpo idrico alimentatore e comunque superiore a 500 litri al secondo, la modulazione temporale dei rilasci e' effettuata adeguando la portata di rilascio del DMV a valle della traversa di derivazione alla portata istantanea in arrivo alla medesima (Modulazione di Tipo A).

In subordine l'autorita' concedente puo' consentire una modulazione su basi temporali definite a priori, in relazione a specifici obiettivi identificati nell'ambito del procedimento di concessione (Modulazione di Tipo B).

Modulazione di Tipo A

La modulazione temporale del deflusso minimo secondo la presente modalita' comporta l'adattamento della portata istantanea rilasciata in alveo alle fluttuazioni del regime idrologico misurate immediatamente a monte della traversa di captazione

In tal caso la portata da rilasciare nel corpo idrico a valle della presa sara' la seguente:

Portata istantanea in arrivo alla traversa Q_t

Regime di rilascio: Q_r

$Q_t \leq \text{DMV base}$

$Q_r = Q_t$

$Q_t > \text{DMV base}$

$Q_r = \text{DMV base} + X \% (Q_t - \text{DMV base})$

dove X rappresenta una percentuale variabile dal 10 al 20%.

Modulazione di Tipo B

La modulazione temporale dei rilasci secondo la presente modalita' comporta l'obbligo di gestire rilasci a gradini con valori differenziati, ciascuno dei quali applicabile per periodi di tempo di durata predefinita, di norma, non inferiore a 30 giorni.

L'entita' dei gradini di portata superiore al DMV di base e la durata di ciascuno di essi e' stabilita dall'autorita' concedente nell'ambito del procedimento di concessione tenendo presenti i seguenti criteri:

- entita', durata e decorrenza di ciascun gradino di rilascio maggiorato sono rapportate agli specifici obiettivi di qualita' del corpo idrico interessato dal prelievo;
- in mancanza dei predetti obiettivi, la modulazione e' orientata ad assicurare valori di portata minima piu' elevati nei mesi in cui la portata media mensile naturale del corso d'acqua supera il valore medio annuo;
- le variazioni delle portate di rilascio del DMV sono effettuate attraverso opportune manovre sui dispositivi di regolazione di cui e' dotata l'opera di presa.

Le modalita' di modulazione potranno essere riviste, in accordo con il gestore della derivazione, all'atto dell'applicazione del DMV ambientale.

Allegato D

(Art. 11)

PROGETTI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PRESA

Contenuti dei progetti di adeguamento delle opere di presa al rilascio del DMV

I titolari delle opere di presa insistenti sul reticolo idrografico piemontese soggette all'obbligo previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente regolamento predispongono, per ogni opera di presa gestita, un progetto di adeguamento delle opere al rilascio del DMV strutturato nelle seguenti parti:

- A. Ubicazione della presa
- B. Descrizione stato di fatto
- C. Calcolo della portata da rilasciare
- D. Prese sussidiarie
- E. Interventi di adeguamento in progetto

Il progetto di adeguamento deve essere redatto e firmato in ognuna delle sue parti da un professionista abilitato. Qualora sia prevista la realizzazione o l'adeguamento di un passaggio per l'ittiofauna gli elaborati di riferimento dovranno inoltre essere firmati anche da professionisti abilitati nella specifica disciplina.

Il progetto di adeguamento deve anche essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto titolare della concessione di derivazione.

Le parti del progetto di adeguamento sono strutturate nel seguente modo:

A. Ubicazione della presa

Localizzazione dello sbarramento o dell'opera di presa su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000.

B. Descrizione stato di fatto

B1) Dati caratteristici della derivazione

- a) Tipologia sbarramento (traversa con organi di regolazione, traversa senza organi di regolazione, piccola diga, grande diga, sbarramento precario, altro; specificare eventuale classificazione ai sensi legislazione vigente)
- b) Superficie del bacino sotteso dalla presa espressa in chilometri quadrati
- c) Uso o usi dell'acqua
- d) Periodo prelievo assentito
- e) Portata massima derivabile espressa in litri al secondo
- f) Portata media derivabile espressa in litri al secondo
- g) Altezza sbarramento espressa in metri
- h) Volume di massimo invaso espresso in metri cubi
- i) Eventuale obbligo di rilascio preesistente espresso in litri al secondo
- j) Eventuale passaggio per l'ittiofauna esistente

B2) Planimetria generale e sezioni principali dello sbarramento

In scala idonea e comunque rispettivamente, ove applicabile, non inferiore ad 1:100 per la planimetria ed a 1:20 per le sezioni, con dettaglio su organi mobili e dispositivi di regolazione ed indicazione delle quote altimetriche significative; includere opere di derivazione e adduzione qualora si intenda intervenire in tali sedi per attuare il rilascio

B3) Profilo complessivo dello sviluppo sbarramento-opera di presa-opere di adduzione

Quote di fondo, quote delle soglie e quote di ogni dispositivo di regolazione ivi installato ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti alle condizioni di derivazione della portata massima derivabile stabilita da disciplinare (Q_{der max}) e di portate in arrivo prossime al DMV, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:50

B4) Fotografie dello sbarramento con indicazione dei relativi punti di ripresa.

B5) Descrizione sintetica delle attuali modalita' operative seguite nella gestione e regolazione dello sbarramento

Nel caso di sbarramenti precari specificare modalita' realizzative e permanenza in alveo; nel caso di opere gia' soggette ad obbligo di rilascio del DMV, specificare sinteticamente i metodi di regolazione utilizzati nonche' le eventuali modalita' di misura e registrazione delle portate rilasciate; nel caso di opere gia' dotate di passaggio di risalita per l'ittiofauna specificarne sinteticamente le modalita' di funzionamento, la portata di progetto ed il campo di variazione dei livelli idrici nella sezione di monte del dispositivo

C. Calcolo della portata da rilasciare

Sintetica relazione di calcolo del valore di DMV da rilasciare, evidenziando le metodologie utilizzate in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento

D. Prese sussidiarie

Illustrazione sull'estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 delle superfici sottese

dalle singole prese; la carta deve anche consentire di visualizzare i tratti di reticolo naturale compresi tra le prese sussidiarie e il punto di immissione dei corpi idrici minori nel corpo idrico che alimenta la presa principale)

E. Interventi di adeguamento in progetto

E1) Relazione descrittiva degli interventi di adeguamento previsti

Illustrazione dell'entità e della consistenza degli eventuali interventi strutturali e delle previste regolazioni di organi e dispositivi esistenti. Nel caso di obblighi di rilascio preesistenti e/o di passaggio per l'ittiofauna devono essere dettagliate le eventuali modalità di adeguamento degli stessi.

La relazione deve inoltre descrivere sinteticamente i metodi di regolazione previsti per garantire il rilascio a valle nelle tre seguenti condizioni idrologiche:

1: $Q_t < DMV$

2: $DMV < Q_t < DMV + Q_{der\ max}$

3: $Q_t > DMV + Q_{der\ max}$

dove:

Q_t = portata in arrivo alla traversa

$Q_{der\ max}$ = portata massima derivabile stabilita da disciplinare

DMV = deflusso minimo vitale calcolato al punto D.

Il gestore è tenuto a definire la scala di deflusso dei dispositivi di rilascio e a descrivere i dispositivi di misura (ed eventuale registrazione) dei livelli e/o dei gradi di apertura degli organi mobili di rilascio, evidenziando l'accessibilità degli stessi e le modalità di lettura per gli addetti dell'autorità di controllo. Qualora il corso d'acqua sia soggetto all'applicazione del DMV ambientale specificare le modalità previste per garantire la necessaria flessibilità ai dispositivi di rilascio (inclusi gli accorgimenti connessi all'eventuale passaggio per l'ittiofauna) per poter soddisfare il futuro incremento delle portate da rilasciare. È richiesto infine di allegare un cronoprogramma di massima degli interventi.

Nella relazione sono altresì specificati metodi, modalità e tempistiche previste per la taratura e il collaudo dei dispositivi di rilascio, da condurre entro 12 mesi dalla messa in esercizio. Le risultanze dovranno essere registrate in apposita relazione, firmata da professionista abilitato, da conservare presso la sede dell'ente gestore e messe a disposizione a seguito di eventuale richiesta delle Autorità competenti.

E2) Tavole grafiche degli interventi strutturali in progetto

a) planimetria di base di cui al punto B2 sulla quale sono localizzati gli interventi in progetto;

b) sezioni quotate e prospetti degli interventi strutturali in progetto e localizzazione degli eventuali dispositivi accessori (idrometro, sensori di livello, etc.) di cui si prevede l'installazione, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:20;

c) profilo complessivo dello sviluppo sbarramento - opera di presa - opere di adduzione aggiornato con i dispositivi di rilascio ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti alle condizioni di $Q_t = DMV$ e di $Q_t = DMV + Q_{der\ max}$, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:50.

E3) Relazione tecnica relativa al progetto del passaggio di risalita per l'ittiofauna (qualora da realizzarsi contestualmente agli interventi di adeguamento):

a) individuazione degli ambienti significativi a monte e valle dello sbarramento (tratti d'alveo nei quali i pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica)

b) caratterizzazione quali-quantitativa dell'ittiofauna del corso d'acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie (le informazioni dovranno essere preferibilmente basate su campionamenti diretti dell'ittiofauna a monte ed a valle dello sbarramento)

c) descrizione del campo di variazione delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte ed a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione

d) descrizione dei criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione (specificare portata minima, media e

massima di funzionamento ed evidenziare le modalita' di rilascio della portata ausiliaria nel caso di passaggio con portata defluente < DMV)

e) descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici (con riferimento alle tavole di cui al punto E2) e specificazione del campo di operativita' del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

Criteria per la redazione dei progetti di adeguamento delle opere di presa

Il rilascio del DMV deve preferibilmente essere assicurato attraverso uno stramazzo rettangolare in parete sottile collocato direttamente sul corpo della traversa, con ciglio sfiorante ubicato ad una quota inferiore all'incile del canale di derivazione in modo tale da rendere impossibile il prelievo dell'acqua in presenza di condizioni di deflusso in alveo inferiori al DMV.

Nel caso in cui il carico massimo superi il valore oltre il quale le formule di letteratura non dispongono di conferme sperimentali, deve essere ricostruita la scala di deflusso attraverso una taratura ad hoc.

Tale modalita' di rilascio dovra' obbligatoriamente prevedere idonei dispositivi di controllo visivo del livello idrico a monte necessario a affinche' defluisca il rilascio previsto.

Ove tecnicamente non siano applicabili le modalita' innanzi richiamate, il DMV puo' essere rilasciato attraverso bocche o luci a battente collocate in corrispondenza del canale di derivazione o degli organi di scarico esistenti, a condizione che i medesimi siano prossimi alla traversa.

Tale modalita' dovra' obbligatoriamente prevedere:

a) libero accesso dell'autorita' concedente al canale di adduzione o dissabbiatore ove si effettua il rilascio;

b) dispositivi di bloccaggio del grado di apertura delle bocche di efflusso;

c) dispositivi di controllo visivo del livello idrico necessario a monte delle bocche di efflusso affinche' defluisca il rilascio previsto.

Sul canale di scarico, al fine di permettere la verifica da parte degli organi di controllo, dovra' essere realizzato e reso accessibile, uno stramazzo Bazin munito di idonei dispositivi di controllo visivo del livello idrico a monte

In presenza di traverse dotate di paratoie il rilascio, in alternativa alle modalita' innanzi descritte, potra' avvenire come luce sotto battente o attraverso un'apposita sezione ricavata nella paratoia stessa. Tale modalita' dovra' obbligatoriamente prevedere:

a) dispositivi di bloccaggio del grado di chiusura delle bocche di efflusso, in modo tale che sia garantito il rilascio del DMV anche in condizioni di minimo carico idraulico;

b) dispositivi di controllo visivo del livello idrico necessario a monte affinche' defluisca il rilascio previsto.

In caso di piu' paratoie dovra' essere privilegiata quella posta in adiacenza alla sponda ove e' ubicato il passaggio di risalita per l'ittiofauna, ove presente, ovvero alla bocca di presa.

In presenza di traverse con presa mediante griglia orizzontale il rilascio dovra' preferibilmente avvenire mediante stramazzo localizzato in posizione centrale rispetto alla griglia di derivazione, ricavato attraverso una riprofilatura della traversa.

I dispositivi di rilascio del DMV di base, se ubicati su tratti di corsi d'acqua ai quali e' prevista l'applicazione del DMV ambientale, devono essere tali da consentire di modulare, incrementandolo progressivamente, il valore del deflusso a valle della captazione.

Nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un passaggio per l'ittiofauna attraverso il quale e' fatta defluire unicamente una quota parte del DMV deve comunque essere salvaguardata l'attrattivita' del dispositivo nei confronti dell'ittiofauna. A tal fine si dovra' garantire che il filone principale della corrente defluente a valle dello sbarramento sia chiaramente identificabile da parte dell'ittiofauna ed indirizzi la risalita verso l'imbocco di valle del dispositivo comunque con modalita' tali da non creare localmente condizioni idrodinamiche (velocita', turbolenza, etc.) che costituiscano ostacolo alla risalita dell'ittiofauna. In ogni caso il filone della corrente di attrazione cosi' determinato (portata passaggio di risalita + portata

ausiliaria) dovrà essere costituito da almeno il 50 % del DMV.

Nei casi in cui l'applicazione delle sopra riportate metodologie risulti da adeguata documentazione eccessivamente onerosa sotto il profilo tecnico-economico, il concessionario ha facoltà di presentare un progetto riportante un idoneo sistema di effettuazione dei rilasci da sottoporre all'approvazione dell'autorità concedente.
